

VERBALE DI VERIFICA

n. 22

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175 e s.m.i.

Il sottoscritto Rag. Stefano Oselin, Revisore dei Conti del Comune di Casale di Scodosia, nominato per il triennio 2020/2022, con deliberazione di C.C. n. 48 del 30/12/2019;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: *“Revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette e indirette del Comune di Casale di Scodosia detenute al 31/12/2021 - Art. 20 D. LGS. 19.08.2016 N. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” SS.MM.II. ed art.17 D.L. 90/2014 SS.MM.II.*

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l’Ente deve approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute e la relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20 c. 1 e 2 e c. 4 del TUSP);

Preso atto dell’obbligo, in capo all’Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un’accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio;

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 35 del 29/12/2021 l’Ente non prevedeva un nuovo piano di razionalizzazione con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2020 e pertanto non si è reso necessario approvare la relazione sull’attuazione del piano;

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l’articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti

i quali, anche se investiti del ruolo di “socio pubblico” con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l’obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità;

L’Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall’adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d’azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell’Ente locale, sia in conseguenza di un’auspicata riduzione delle partecipate, sia con l’adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali;

Non sono pervenute segnalazioni dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti, che abbiano riscontrato delle criticità nella redazione del Piano operativo approvato dal Comune e della successiva revisione straordinaria delle partecipazioni di cui alla deliberazione consiliare n. 25 del 28 settembre 2017;

Non sono pervenute neppure segnalazioni dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti, che abbiano riscontrato delle criticità nelle ricognizioni periodiche delle partecipazioni di cui alle deliberazioni consiliari n. 40 del 29 novembre 2018 e n. 41 del 28 novembre 2019;

Si enucleano ora le linee di riscontro che sono state avviate in termini di vigilanza sui risultati gestionali raggiunti dal Comune:

1] Con il monitoraggio per la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune si è riscontrata l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette. Da ciò, **non è scaturita** la necessità di un nuovo piano di razionalizzazione per la programmazione e la formalizzazione di nuove azioni eventualmente necessarie.

2] E' stato verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto dall'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'articolo 194, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 267/2000.

3] E' stata verificata l'assenza della necessità di procedere a qualsiasi ricapitalizzazione delle società partecipate.

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato:

- la piena coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.Lgs n. 175/2016 riconoscendo nell'agire dell'Ente una direzione e un coordinamento aziendale/manageriale tesi ai principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate;

Si ribadisce, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, tanto da allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

Visto

il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa;

Esprime:

parere **FAVOREVOLE**

sulla proposta di deliberazione in oggetto, relativa alla revisione periodica di cui all'articolo 20 D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31/12/2021.

Invita l'Ente a

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle eventuali spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- **inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

Verona, 19 dicembre 2022

Il Revisore dei Conti
Rag. Stefano Oselin